



# CITTA' di SCALEA

(Provincia di Cosenza)

## ORDINANZA N° 23 /20

**OGGETTO** : Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.- Ordinanza ai sensi del D.Lgs 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica . **Disposizioni riguardanti la ripresa degli spostamenti delle persone fisiche di cui all'art.1 del Decreto Legge 16 maggio 2020 nr. 33.-**

### ***IL Commissario Straordinario***

ATTESO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario derivante da coronavirus;

VISTI tutti i DDPCM, i Decreti legge con relative conversioni, i Decreti legislativi e le Leggi fin ora emanate tutti finalizzati al contrasto della diffusione del Covid 19 e alla ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emesse ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica inerenti l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

CONSIDERATO che in questo Comune, a prevalente economia basata sul turismo balneare, risultano esserci innumerevoli seconde case per vacanze di proprietà nonché strutture ricettive di vario genere che i turisti, in maggior parte provenienti da fuori regione; usano per soggiorni temporanei ;

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti per la tutela della sanità pubblica, in relazione al prefato rischio epidemiologico da Covid 19, in aderenza alle citate norme nazionali e alle Ordinanze della Regione Calabria, in particolare l'Ordinanza nr. 49 del 3 giugno 2020

### ORDINA

- 1) **a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza le persone fisiche che arrivano nel territorio comunale, anche per soggiornarvi temporaneamente, devono essere già registrate, prima del proprio arrivo, al portale [www.rcovid19.it](http://www.rcovid19.it), raggiungibile anche dalla pagina [www.emergenzacovid.regione.calabria.it](http://www.emergenzacovid.regione.calabria.it), indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati. L'avvenuta registrazione è dimostrata dalla ricevuta generata dal portale web e deve essere esibita, in caso di controlli, a richiesta o in forma cartacea, se stampata, o in forma digitale attraverso smartphone.**
- 2) **È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- 3) **E' fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso o bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.**

## DA ATTO

- 4) che i dati di registrazione al sito della Regione, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria nr. 49 del 3 giugno 2020, saranno trasmessi al dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che potrà proporre sulla base delle valutazioni del rischio, l'esecuzione del teste per ricerca di SARS.CoV-2, ovvero potrà utilizzarli, nel rispetto dei dati personali, per eventuale contact tracing con le modalità previste nella circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P.

## DISPONE

Di dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendo copia alle Forze di Polizia, e alla Guardia Costiera.

Fatta salva diversa disposizione di legge, compreso il Codice Penale, i trasgressori ai punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da –€ 50,00 = a € 300,00=, con le modalità di cui agli art.li 16 e segg. della Legge 24/11/1981, n. 689 ( con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00).

Ai sensi della predetta L. 689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

## AVVERTE

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 nr. 104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199.

## INFORMA

Il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ai sensi di legge, è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi e pubblicazione sul sito web del Comune di Scalea.

La presente Ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li 9 giugno 2020



Il Commissario Straordinario  
Dott. Francesco Massidda